



COMUNE DI BERGANTINO

Provincia di Rovigo

45032 BERGANTINO (RO) – Via V. Emanuele II 107 – Tel. 0425 805 250 – Fax 0425 805 230

C.F. 83000410296 – P.I. 00582330296 www.comune.bergantino.ro.it

e-mail: protocollo@comune.bergantino.ro.it - tecnico@comune.bergantino.ro.it

Protocollo nr. 1678

Reg. Pubblicazione nr. .../2020

ORDINANZA

Numero ...3... del 25 Febbraio 2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

in esito a quanto in oggetto emarginato;

- vista la comunicazione della Regione del Veneto prot. nr. 85409 del 22/02/2020;
- vista l' ordinanza urgente e contingibile nr. 1 del 23/02/2020 Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione del Veneto inerente alle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale all' articolo 1 specifica tutte le misure di contenimento adottate tra cui anche la chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luoghi pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa, discoteche e locali notturni, sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei luoghi di cultura, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale;
- visto l' esito della riunione operativa convocata nella giornata di domenica 23 Febbraio 2020, alle ore 19:00, presso la Prefettura di Rovigo in data 23/02/2020, alla quale hanno partecipato tutti i sindaci della Provincia;
- visto il comunicato stampa della Diocesi di Adria – Rovigo – Ufficio Comunicazioni Sociali del 23 febbraio 2020;
- vista la nota della Regione del Veneto prot. nr. 87953 del 24/02/2020, avente ad oggetto: "Chiarimenti applicativi in merito all' ordinanza urgente e contingibile nr. 1 del 23/02/2020 del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione del Veneto inerente alle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- visto il D.P.C.M. in data 25/02/2020 con il quale sono state adottate ulteriori misure di contenimento dell'epidemia, ai sensi dell' articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo;

ritenuto di poter recepire le suddette disposizioni e di rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per prevenire, contenere e mitigare la diffusione dell'infezione COVID-19,

ritenuta quindi, a fronte dell' attuale situazione , la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l' emergenza epidemiologica da COVID-19;

valutato pertanto che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

ritenuto pertanto di poter predisporre tutti gli idonei provvedimenti finalizzati alla prevenzione dei pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

visto che, a scopo precauzionale, onde eliminare i suddetti pericoli si ritiene necessario emettere apposito provvedimento:

a) di chiusura, fino alle ore 24:00, del giorno 01/03/2020, delle sottoelencate strutture pubbliche:

- Museo della Giostra ubicato in Piazza Matteotti, nr. 85;
- Scuola Secondaria di primo grado "Stefano Gobatti" e relativa palestra, in via Chioccano, nr. 177;
- Scuola Primaria "A. Manzoni" e relativa palestra, in via Manzoni, 100;
- Scuola dell' Infanzia "C. Collodi", in via Manzoni, nr. 250;
- Asilo nido Integrato "Aurora", in via Manzoni, nr. 160;
- Ludoteca presso la scuola primaria, in via Manzoni, nr. 100;
- Biblioteca comunale, in via Vittorio Emanuele, nr. 107;

b) Di sospendere fino alle ore 24:00, del giorno 01/03/2020,

- tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, rientrando il comune di Bergantino nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa. Tali attività comunque non dovranno prevedere concentrazioni di persone.
- tutte le manifestazioni culturali e di intrattenimento da svolgersi in luogo pubblico e/o privato che comportino l'aggregazione di più persone;
- tutte le Celebrazioni pubbliche di Sante Messe (feriali e festive), incluse quelle del Mercoledì delle Ceneri, sacramenti, sacramentali, liturgie e via crucis, a eccezione dei funerali a cui si richiede la partecipazione ristretta ai soli familiari e tutti gli incontri di catechesi e ogni altra attività nei centri parrocchiali;
- le attività ludiche e sociali da svolgersi nel Centro Diurno Sociale "Brigantini Communitas", in via Mazzini, nr. 108, limitando, nel contempo, le visite, ai cittadini ivi residenti, ai soli familiari.

preso atto che i soggetti gestori delle strutture pubbliche e private interessate dovranno ottemperare alle prescrizioni impartite con i sotto elencati provvedimenti:

comunicazione della Regione del Veneto prot. nr. 85409 del 22/02/2020;

ordinanza urgente e contingibile nr. 1 del 23/02/2020 Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione del Veneto ;

nota della Regione del Veneto prot. nr. 87953 del 24/02/2020;

D.P.C.M. in data 25/02/2020;

avviso del Comune di Bergantino, prot. nr. 1438 del 24/02/2020;

visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in data 18/08/2000, n.267 ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

accertato che, nel caso in esame, trova applicazione la norma sopracitata, in quanto ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità ;

visti:

- l'articolo 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23/12/1978, nr. 833;
- l'art. 107 del "T. U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" - D.Lgs. 18/08/00, n. 267;
- l'art. 86, Titolo III, dello Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni di cui alla premessa che qui s' intendono richiamate per intero:

- a) la chiusura, fino alle ore 24:00, del giorno 01/03/2020, delle sottoelencate strutture pubbliche:
 - Museo della Giostra ubicato in Piazza Matteotti, nr. 85;
 - Scuola Secondaria di primo grado "Stefano Gobatti" e relativa palestra, in via Chioccana, nr. 177;
 - Scuola Primaria "A. Manzoni" e relativa palestra, in via Manzoni, 100;
 - Scuola dell' Infanzia "C. Collodi", in via Manzoni, nr. 250;
 - Asilo nido Integrato "Aurora", in via Manzoni, nr. 160;
 - Ludoteca presso la scuola primaria, in via Manzoni, nr. 100;
 - Biblioteca comunale, in via Vittorio Emanuele, nr. 107
- b) Di sospendere fino alle ore 24:00, del giorno 01/03/2020:
 - tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, rientrando il Comune di Bergantino nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa. Tali attività comunque non dovranno prevedere concentrazioni di persone.
 - tutte le manifestazioni culturali e di intrattenimento da svolgersi in luogo pubblico e/o privato che comportino l'aggregazione di più persone;
 - tutte le Celebrazioni pubbliche di Sante Messe (feriali e festive), incluse quelle del Mercoledì delle Ceneri, sacramenti, sacramentali, liturgie e via crucis, a eccezione dei funerali a cui si richiede la partecipazione ristretta ai soli familiari e tutti gli incontri di catechesi e ogni altra attività nei centri parrocchiali;
 - le attività ludiche e sociali da svolgersi nel Centro Diurno Sociale "Brigantini Communitas", in via Mazzini, nr. 108, limitando, nel contempo, le visite, ai cittadini ivi residenti, ai soli familiari.
- c) Ai soggetti gestori delle strutture pubbliche e private interessate di ottemperare alle prescrizioni impartite con i sotto elencati provvedimenti:
 - comunicazione della Regione del Veneto prot. nr. 85409 del 22/02/2020;
 - ordinanza urgente e contingibile nr. 1 del 23/02/2020 Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione del Veneto ;
 - nota della Regione del Veneto prot. nr. 87953 del 24/02/2020;
 - D.P.C.M. in data 25/02/2020;
 - avviso del Comune di Bergantino, prot. nr. 1438 del 24/02/2020;

DISPONE

che la presente ordinanza sia affissa all'albo pretorio "on line" e negli altri luoghi pubblici del territorio comunale, pubblicata in apposita sezione sul sito internet del Comune di Bergantino.

Copia del presente atto sia notificato ai soggetti gestori delle strutture pubbliche e private interessate, per gli adempimenti di conseguenza e trasmesso a :

- al Responsabile comunale di Protezione civile;
- al signor Comandante della polizia Locale Polesine Superiore;
- al Signor Comandante la Stazione Carabinieri di Bergantino;
- alla Prefettura di Rovigo;
- Alla Provincia di Rovigo – servizio protezione civile - ;
- Alla Regione Veneto – sezione Protezione civile – sala operativa COREM -
- Alla AULSS 5 Polesana;
- All' Istituto Comprensivo di Castelmasa;

INCARICA

Le Forze dell'Ordine e chiunque spetti far rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE

Viene demandata agli organi di Polizia, la verifica e il rispetto delle prescrizioni imposte dal presente provvedimento. Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente atto è punito ai sensi dell' art. 650 del codice penale.

I trasgressori saranno puniti a termine di Legge. Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del veneto nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 30 giorni dalla notificazione. A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Fortuna geom. Amedeo.

Il Sindaco

Dr.ssa Lara Chiccoli



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Lara Chiccoli", is written over the printed name.